



0032335-09/11/2017-SCCLA-Y31PREV-A



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2321

MTBella

10/10/2017

“Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, ^{Consiglio per la} ~~determinazione~~ delle misure nazionali relative alla missione ^{Maria Teresa Polverino} ~~Istituzioni Scolastiche~~ a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca debbano essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 26 dicembre 2006, n. 196;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”, in particolare l’articolo 21 della legge, commi 1,5 e 14, relativo al riconoscimento dell’autonomia scolastica;

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che individua le possibili destinazioni per l’autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge comma 1-bis, della medesima legge che prevede la finalizzazione di quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge per il finanziamento di progetti volti alla costituzione o all’aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzino materiali innovativi;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante “*Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”.

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in particolare l’articolo 30 che finalizza al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche ed educative statali la somma di euro 15.771.778,00 a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del Piano Programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti*” e in particolare l’articolo 1, commi nn. 202 e 206;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*”;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e in particolare l’articolo 2, comma 427, che prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 comma 634 della legge 296 n. 2006 sia destinabile anche, nel limite del 15%, ai servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 11 febbraio 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca*”;
- CONSIDERATO che nei “*Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*”, di cui al citato articolo 1, comma 601, sono confluiti l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO che la citata quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, pari a euro 15,7 milioni, è confluita all’interno dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali e che dunque è oggetto del presente decreto;
- VISTI i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recanti “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale e periferica nonché la definizione organizzativa e*



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98"

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016, n. 102065, recante la *"Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019"* ed in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;

VISTO il Piano per l'educazione alla sostenibilità in coerenza con l'Agenda 2030 dell'ONU e con la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, prevista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTO l'Atto di Indirizzo del 4 agosto 2017 prot. n.16, concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2018;

DATO ATTO che le risorse disponibili da ripartire per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 296 del 2006, ammontano a euro 50.267.000,00;

DECRETA

CAPO I

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Articolo 1

(Oggetto, principi e finalità)

1. Il presente decreto definisce i criteri ed i parametri per l'assegnazione di euro 50.267.000,00 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere le istituzioni scolastiche statali nel raggiungimento dei fini dell'equità, qualità ed inclusività del Sistema nazionale di istruzione e di formazione, quali presupposti per garantire i diritti di cittadinanza attiva e consapevole e la crescita economica e sociale del Paese.

2. In coerenza con il quadro culturale e normativo delineato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

predetta legge, in coerenza con l'Atto di indirizzo della Ministra per l'anno 2018, nonché con gli impegni assunti dall'Italia e dal MIUR per l'attuazione dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile – 2030, approvata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare dal *Goal 4* “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, sono individuate tre aree d'intervento prioritario:

- a) area “*Inclusione e successo formativo*”, concernente lo sviluppo e la ricerca di innovazioni didattiche, il potenziamento delle metodologie e degli strumenti funzionali all’inclusione scolastica e sociale e al successo formativo di ciascuno, il miglioramento del sistema di istruzione e formazione attraverso il rafforzamento delle competenze di base e trasversali, anche creative, quali presupposti per la partecipazione e la cittadinanza attiva e consapevole.
- b) area “*Innovazioni a supporto dell'autonomia scolastica*”, concernente gli strumenti per l’innovazione del sistema scolastico dal punto di vista ordinamentale, dei curricula, dello sviluppo dei processi di valutazione nonché il supporto alle istituzioni scolastiche nelle innovazioni strutturali, sia in relazione all’edilizia scolastica che alla scuola digitale.
- c) area “*Infrastrutture*” concernente lo sviluppo di infrastrutture strumentali e di piattaforme tematiche a supporto delle azioni nazionali per l’attuazione dell’autonomia scolastica.

Articolo 2

(Criteri generali)

- 1. Il presente decreto individua le azioni da realizzare riferite alle aree d'intervento prioritario di cui all'articolo 1, comma 2.
- 2. Il presente decreto definisce, inoltre, i criteri generali di riparto e di assegnazione dei fondi per ogni azione, nonché le modalità di gestione, di rendicontazione, di supporto, di monitoraggio e di verifica da parte dell'amministrazione centrale, di quella territoriale e delle istituzioni scolastiche singole o in rete.

CAPO II

Inclusione e successo formativo

Articolo 3



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(Piano Nazionale per la Promozione della Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori)

1. Per la realizzazione di iniziative a supporto di una scuola aperta, quale laboratorio di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, è destinato un finanziamento pari a euro 1.000.000,00.
2. Le risorse sono destinate all'attuazione di un piano nazionale su base regionale per la promozione della partecipazione delle studentesse e degli studenti e dei genitori nell'ambito delle attività dei Forum regionali delle Associazioni dei genitori e degli studenti.
3. I fondi sono ripartiti come segue:
 - a) 650.000,00 euro per la realizzazione di iniziative regionali per la partecipazione degli studenti e delle famiglie al processo di riforma del sistema di rappresentanza, attraverso i Forum delle Associazioni dei genitori ed i Forum delle Associazioni delle studentesse e degli studenti;
 - b) 350.000,00 euro per le azioni di supporto, sviluppo e coordinamento nazionale.
4. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lett. a), il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato su base regionale, in ragione del numero degli studenti iscritti.
5. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare la scuola polo regionale, provvede a:
 - a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
 - b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.
6. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera b), la Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:
 - a) curare le procedure selettive per l'individuazione di una scuola polo nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
 - b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

c) nominare una apposita Commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La Commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 4

(Consulte provinciali studentesche)

1. Per la realizzazione di iniziative volte al potenziamento della partecipazione studentesca nell'ambito delle Consulte Provinciali Studentesche previste dal D.P.R. 567 del 1996 e successive modificazioni, è assegnato l'importo complessivo di euro 850.000,00 suddiviso come segue:

a) 550.000,00 euro a favore delle Consulte Provinciali Studentesche per la realizzazione delle attività istituzionali programmate annualmente dalle medesime;

b) 300.000,00 euro per la realizzazione di un piano annuale di attività inerenti il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta.

2. Per l'azione di cui al comma 1 lettera a) con decreto del Direttore Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione si provvede a:

a) determinare il riparto del finanziamento in base al numero delle studentesse e degli studenti iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado di ciascuna provincia;

b) assegnare i fondi alle istituzioni scolastiche sedi delle Consulte provinciali degli studenti.

3. Per l'azione di cui al comma 1 lettera b) la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:

a) curare le procedure selettive per l'individuazione di una scuola polo nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;

b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale;

c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 5

(Inclusione scolastica alunni con disabilità)

1. A sostegno del processo di inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità è assegnato l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 da ripartire in favore di ciascuna delle scuole polo per l'inclusione, già individuate per ogni ambito territoriale.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a:
 - a) incrementare e mantenere gli sportelli di consulenza per l'autismo;
 - b) incrementare e mantenere gli sportelli di consulenza per sostenere l'inclusione scolastica di studentesse e studenti;
 - c) potenziare le attività di ricerca su strategie organizzative e metodologico-didattiche per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno per l'inclusione scolastica;
 - d) promuovere interventi di innovazione didattica per una riorganizzazione degli ambienti di apprendimento e l'uso di strumenti didattici adeguati a favorire l'inclusione nonché l'innalzamento dei livelli di funzionamento individuale;
 - e) promuovere attività specifiche sulla coesistenza della classe, sulle modalità relazionali tra i diversi attori del processo di inclusione, sull'elaborazione di curricula e rubriche di osservazione/valutazione per facilitare il passaggio tra ordini di scuola e/o inserimento nel mondo del lavoro;
 - f) sperimentare modelli per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica e del successo formativo delle studentesse e degli studenti con disabilità, anche in una prospettiva bio-psico-sociale;
 - g) promuovere progetti finalizzati al raccordo inter-istituzionale al fine di incrementare il livello di inclusività del sistema-scuola.
3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore Generale, provvede a determinare il riparto del finanziamento di cui al comma 1, lettera a), in base al numero complessivo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle scuole afferenti a ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 6

(Sostegno agli alunni con disabilità impegnati nello sport a scuola)

1. Per promuovere la partecipazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità alle attività sportive, anche connessi ai Campionati studenteschi, è destinato un finanziamento pari a euro 350.000,00.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Le risorse sono destinate ad una scuola polo nazionale, affinché supportino i processi di inclusione anche nelle iniziative sportive e favoriscano la partecipazione delle studentesse e degli studenti con disabilità anche ai Campionati studenteschi.
3. Per l'azione di cui al comma 2, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:
 - a) curare le procedure selettive per l'individuazione di una scuola polo nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
 - b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale;
 - c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 7

(Scuola in ospedale e istruzione domiciliare)

1. Al funzionamento delle sezioni ospedaliere nonché ai progetti di istruzione domiciliare, sono destinati euro 1.000.000,00, così suddivisi:
 - a) 700.000,00 euro da ripartire in favore di ciascuna delle 18 scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare;
 - b) 300.000,00 euro per le azioni di supporto, sviluppo e coordinamento nazionale, incluso il funzionamento del portale nazionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzate agli interventi destinati alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti ricoverati in ospedale o per i quali sia stato attivato il servizio di istruzione domiciliare e prevedono anche lo sviluppo di attività di rete, di comunicazione, di informazione e di formazione nonché l'utilizzo delle nuove tecnologie sia a livello regionale sia a livello interregionale e nazionale.
3. Per le azioni di cui al comma 2, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a determinare il riparto regionale del finanziamento di cui al comma 1, lettera a), in relazione al numero delle degenze delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti e dei progetti di istruzione domiciliare.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare la scuola polo regionale, provvede a:

- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche, organizzate in reti e/o poli, dando priorità agli istituti già individuati quali scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare;
- b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

5. Per le azioni di cui al comma 1 lettera b) la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica provvede a:

- a) curare le procedure selettive per l'individuazione di una scuola polo nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale;
- c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 8

(Scuola in carcere)

1. Per la realizzazione nelle scuole in carcere degli interventi di ampliamento dell'offerta formativa e delle misure di sistema, di cui al punto 3.6 delle Linee Guida adottate con D.I. 12 marzo 2015, sono destinati euro 1.000.000,00.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede a definire le specifiche tecniche e al riparto delle somme di cui al comma 1 da destinare ai CPIA in misura proporzionale al numero di patti formativi individuali stipulati con le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) del DPR 263 del 2012 nelle sezioni carcerarie di rispettiva competenza.

Articolo 9

(Istruzione degli adulti)

1. Per sostenere il rafforzamento e il funzionamento degli assetti organizzativi e didattici dei percorsi di Istruzione Degli Adulti (IDA), di cui al DPR 263 del 2012, come disciplinati dalle Linee Guida di cui al DI 12 marzo 2015, sono destinati complessivamente euro 1.500.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate :
 - a) nella somma di euro 450.000,00 al potenziamento in ciascuna regione dei "centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo" di cui all'articolo 28, comma 2, lett. b) del DM 663 del 2016 (come definiti dall'articolo 3 del DD 1042 del 2016), già attivati con DD 1359 del 2016;
 - b) nella somma di euro 750.000,00 alla realizzazione e diffusione di iniziative che implementino il piano di attività per l'innovazione dell'istruzione degli adulti (PAIDEIA);
 - c) nella somma di euro 300.000,00 alla promozione dell'educazione finanziaria per gli adulti nei CPIA aderenti al Progetto EDUFIN-CPIA (20%).
3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede a definire le specifiche tecniche per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 e al riparto delle somme di cui al comma 1 da destinare ai CPIA, per ciascuna delle azioni di cui alle lettere a), b), c), in misura proporzionale al numero di patti formativi individuali stipulati con le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), c) del DPR 26 del 2012.

Articolo 10

(Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti sulla base degli esiti di fine anno)

1. Per finanziare le attività di recupero dei debiti scolastici delle studentesse e degli studenti a seguito degli esiti degli scrutini, è destinato un finanziamento pari a euro 6.600.000,00, da ripartire tra le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

grado in proporzione al numero delle studentesse e degli studenti con giudizio sospeso nell'anno scolastico 2016/2017.

2. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie cura gli adempimenti di cui al presente articolo in raccordo con la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

Articolo 11

(Piano Nazionale per l'Educazione al Rispetto)

1. Per la realizzazione di attività nell'ambito del Piano Nazionale per l'Educazione al Rispetto per educare al rispetto delle differenze e per prevenire violenze o discriminazioni, è destinato un finanziamento di 800.000,00 euro.

2. Le risorse sono finalizzate alla produzione e diffusione di materiali e all'organizzazione e alla promozione di eventi nazionali e regionali.

3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:

- a) curare le procedure selettive per l'individuazione di una scuola polo nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale;
- c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 12

(Contrasto alle Fake news)

1. Per la realizzazione di attività finalizzate ad educare studentesse e studenti a riconoscere e smascherare false notizie in rete, (cd. fake news) e ad individuare le fonti d'informazione attendibili, è assegnato un finanziamento di 550.000,00 euro.

2. Le risorse sono destinate alla produzione e diffusione di materiali e all'organizzazione e alla promozione di eventi nazionali e regionali.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:
 - a) curare le procedure selettive per l'individuazione di una scuola polo nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
 - b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale;
 - c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 13

(La Costituzione e la cultura della memoria)

1. Per la realizzazione di attività finalizzate a valorizzare il settantesimo anniversario della Costituzione e per sostenere la cultura della memoria come strumento di formazione, conoscenza e consapevolezza per un futuro migliore, è destinato un finanziamento di 100.000,00 euro.
2. Le risorse sono destinate alla produzione e diffusione di materiali e all'organizzazione e alla promozione di eventi nazionali e regionali.
3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:
 - a) definire le modalità di utilizzo del finanziamento, attraverso una procedura che, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, individui le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti cui affidare la produzione e diffusione di quanto indicato al comma 2;
 - b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche delle attività.
4. Le candidature sono valutate da una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero ovvero da esperti, dotati di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 14

(Piano nazionale per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza)

1. Per la realizzazione di attività volte ad accrescere le competenze di cittadinanza e per promuovere la diffusione di modalità didattiche innovative, è destinata la somma di euro 500.000,00.
2. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione e diffusione di proposte didattiche innovative che utilizzino il Debate, il TED (Technology, Entertainment, Design) e l'Hackathon per la promozione della partecipazione studentesca, della collaborazione docenti/studenti e di percorsi personalizzati di apprendimento. Gli interventi hanno la finalità di promuovere il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nello svolgimento di eventi a carattere provinciale, regionale e nazionale quali la seconda annualità delle Olimpiadi nazionali di Debate, il "Festival della Cultura – le Idee a Scuola" e le Giornate nazionali di Hackathon. Gli eventi, nella loro specificità, intendono rafforzare l'acquisizione di competenze relative al "parlare in pubblico", sia in italiano che in lingua inglese, affinché le studentesse e gli studenti siano in grado di esprimere le proprie idee pubblicamente, con chiarezza ed efficacia, sia nell'ambito delle attività scolastiche sia nell'ambito di diversi contesti comunicativi.
3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, di concerto con la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, cura le procedure selettive per l'individuazione di una scuola polo nazionale e provvede a:
 - a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui ai commi 1 e 2;
 - b) definire i requisiti e le specifiche richieste;
 - c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da una commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto delle iniziative di cui al comma 2. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nell'avviso. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 15

(Piano nazionale per la promozione della cultura della legalità)

1. Per la realizzazione e la diffusione nelle scuole di iniziative e progetti sul tema dell'educazione alla legalità, presupposto indispensabile per la formazione di una coscienza critica, del senso di responsabilità e della partecipazione consapevole alla vita sociale, culturale ed economica, è destinata la somma di euro 2.000.000,00.
2. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:
 - a) definire i contenuti, le finalità attese, i requisiti e le specifiche dei progetti;
 - b) curare le procedure di partecipazione delle scuole al riparto dei fondi stanziati, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
 - c) nominare un'apposita commissione, composta da personale dotato di specifica professionalità in materia, con il compito di selezionare i progetti più meritevoli. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 16

(Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo)

1. Al fine di potenziare le azioni a supporto della prevenzione dei fenomeni di bullismo e, in coerenza con gli obiettivi della legge 29 maggio 2017, n. 71, di *cyberbullismo*, sono destinati euro 1.000.000,00, a favore delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
2. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di iniziative e progetti a supporto del Piano nazionale avviato nell'anno scolastico 2016/2017. In particolare, le attività sono rivolte ai referenti delle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di comunicazione, di informazione e di formazione, al fine di sensibilizzare le studentesse e gli studenti, le famiglie e tutte le componenti della comunità scolastica e territoriale sul tema della prevenzione del bullismo e del *cyberbullismo*.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato, dalla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, su base regionale in ragione del numero delle studentesse e degli studenti iscritti.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare la scuola polo regionale, provvede a:

- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
- b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 17

(Educazione alla Sostenibilità)

1. Per la realizzazione di attività di promozione del Piano per l'educazione alla sostenibilità, presentato in data 28 luglio 2017, presso le istituzioni scolastiche è destinato un finanziamento di euro 150.000,00.

2. Le risorse sono destinate alla produzione e diffusione di materiali e all'organizzazione e alla promozione di eventi nazionali e regionali.

3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:

- a) curare la procedura selettiva per l'individuazione della scuola polo nazionale di cui al comma 2, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche del progetto;
- c) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 18

(Campionati studenteschi)

1. Per la realizzazione delle attività sportive connesse ai Campionati studenteschi, per promuovere le competizioni di interesse regionale e provinciale e per le attività annuali di promozione della cultura sportiva a scuola attivate dalla Direzione generale



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, è destinato un finanziamento pari a euro 1.600.000,00.

2. Le risorse sono ripartite in base al numero delle studentesse e degli studenti partecipanti ai Campionati studenteschi di ciascuna regione e sono destinate a 18 scuole polo regionali e/o a scuole polo nazionali, affinché provvedano all'organizzazione e alla promozione delle fasi provinciali e regionali dei campionati studenteschi e a promuovere la pratica sportiva a scuola. Le attività dei Campionati studenteschi promuovono l'educazione motoria e lo sport a scuola con attenzione ai corretti stili di vita e al contrasto degli atteggiamenti che possano causare dipendenze.

3. Per l'azione di cui al comma 2, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore Generale provvede a determinare il riparto regionale del finanziamento di cui al comma 1, in proporzione al numero di studentesse e di studenti partecipanti ai campionati studenteschi;

4. *Gli Uffici Scolastici Regionali provvedono a:*

- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
- b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione.

5. Il riparto su base regionale, in relazione al carattere di continuità dell'organizzazione dei campionati, tiene conto della rendicontazione delle assegnazioni precedenti.

6. Per la realizzazione delle attività sportive connesse all'avviamento alla pratica sportiva, ai Campionati studenteschi nelle fasi nazionali e internazionali, mondiali ISF (International School Federation), è destinato un finanziamento pari a euro 900.000,00.

7. Le risorse sono assegnate a tre scuole polo nazionali, individuate tramite avviso pubblico.

8. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:

- a) curare le procedure selettive, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, per l'individuazione delle scuole polo nazionali di cui al comma 6;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche del progetto;
- c) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

selezione. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

9. Le istituzioni scolastiche individuate quali scuole polo nazionali per i Campionati studenteschi nazionali e internazionali avranno cura di:

- a) collaborare alla realizzazione di un piano annuale di attività, in raccordo con la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, incluso il coordinamento delle politiche sportive;
- b) collaborare alla realizzazione dei Campionati studenteschi nazionali;
- c) curare la partecipazione ai mondiali ISF (International School Federation);
- d) attivare le iniziative promosse per l'avviamento alla pratica sportiva.

Articolo 19

(Promozione della pratica sportiva a scuola)

1. Per le attività sportive connesse a progetti nazionali svolti in raccordo e/o in rete tra le istituzioni scolastiche, le federazioni sportive e il privato sociale a supporto della promozione dell'educazione fisica e delle attività sportive, è destinato un finanziamento pari a euro 2.000.000,00, di cui euro 200.000,00 per attività sportive invernali da realizzarsi di concerto con la Federazione per gli sport invernali.

2. Per l'azione di cui al comma 1, la Direzione generale per lo studente l'integrazione e la partecipazione provvede con Decreto Dirigenziale a definire le finalità attese dalle progettualità, le caratteristiche e le peculiarità dei diversi interventi nonché le modalità di realizzazione degli stessi, anche con il supporto delle istituzioni scolastiche e nel rispetto del principio di trasparenza. La Direzione generale per lo studente l'integrazione e la partecipazione, col predetto decreto, provvede altresì a:

- a) curare la procedura selettiva per l'individuazione delle scuole destinatarie del finanziamento, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche del progetto;
- c) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi,



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 20

(Potenziamento dell'attività musicale e dell'attività teatrale)

1. In coerenza e a supporto del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, in aggiunta alle risorse previste dall'articolo 17 del medesimo decreto, è destinato un finanziamento pari a euro 800.000,00.
2. Le risorse sono destinate all'attuazione di un piano nazionale che prevede la seguente ripartizione:
 - a) euro 700.000,00 per l'implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell'area musicale, coreutica e teatrale relativa ai temi della creatività di cui all'articolo 3 lettera a) del decreto legislativo n. 60 del 2017, da realizzarsi a cura delle istituzioni scolastiche, organizzate in reti e/o in poli a livello regionale;
 - b) euro 100.000,00 per la diffusione a livello nazionale di pratiche, metodologie e modelli innovativi attraverso l'organizzazione di seminari di studio a cura delle tre scuole polo nazionali individuate nelle tre macro aree geografiche.
3. Il Piano nazionale per il potenziamento dell'attività musicale e dell'attività teatrale nelle scuole è coordinato dalla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, in coerenza con l'attuazione del decreto legislativo n. 60 del 2017 e con la consulenza e la collaborazione del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per le studentesse e gli studenti, istituito con DM 30 giugno 2016, n. 529.
4. Per l'azione di cui al comma 2 lettera a) la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore Generale provvede a:
 - a) determinare il riparto regionale del finanziamento di cui al comma 1 in base al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di ciascuna regione;
 - b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche per le candidature di scuole polo e/o reti da inserire negli avvisi regionali.
5. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare la scuola polo regionale, provvede a:
 - a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche, organizzate in reti e/o poli;
 - b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità e da uno o più membri del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per le studentesse e gli studenti.

6. Per l'azione di cui al comma 2 lettera b) la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, provvede a:

- a) curare le procedure selettive per l'individuazione di tre scuole polo nazionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto;
- c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 21

(Modelli progettuali per una didattica personalizzata)

1. Per la realizzazione di attività di ricerca-azione volte a contrastare e ridurre la dispersione scolastica e a promuovere una didattica personalizzata, è destinata la somma di euro 300.000,00.
2. Le risorse sono finalizzate alla sperimentazione di modelli di insegnamento basati su metodologie collaborative e flessibili, per valorizzare i diversi stili di apprendimento, al fine di ridurre la dispersione scolastica e per riconoscere le eccellenze.
3. Sono individuate tre istituzioni scolastiche-scuole polo per ognuna delle tre aree geografiche, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro istituito con decreto dipartimentale 24 maggio 2017, n. 479 al fine di:
 - a) realizzare e diffondere proposte didattiche innovative, con particolare riferimento alle esigenze delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità e di quelli che raggiungono i più elevati livelli di apprendimento;
 - b) facilitare la sperimentazione di strategie per valorizzare la funzione docente in un'ottica di innovazione di metodologie didattiche, di ricerca e di sperimentazione proprie dell'autonomia scolastica;
 - c) collaborare nella realizzazione di percorsi per un fattivo e proficuo confronto tra il Gruppo di lavoro nazionale e le Istituzioni scolastiche.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione provvede a:

- a) curare le procedure selettive per l'individuazione delle scuole polo, acquisendo, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche del progetto;
- c) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione.

5. La commissione di cui al comma 4, lettera c, valuta le candidature, attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 22

(Diffusione del Service Learning - apprendimento-servizio)

1. Per sostenere la diffusione del Service Learning presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo è stanziata la somma di euro 300.000,00.

2. A tal fine sono individuate complessivamente tre istituzioni scolastiche quali scuole polo nazionali, al Nord, al Centro e al Sud, che hanno cura di organizzare attività di ricerca-azione rivolte a docenti e a studentesse e studenti sull'apprendimento-servizio.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione provvede a:

- a) curare le procedure selettive, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, per l'individuazione delle scuole polo nazionali di cui al comma 2;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche del progetto;
- c) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 23

(Imprenditorialità)

1. Per la realizzazione di attività connesse all'azione 19 del Piano nazionale per la scuola digitale relativa al curriculum nazionale per l'imprenditorialità, è destinata la somma di euro 800.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
 - a) alla realizzazione di percorsi competitivi per le studentesse e gli studenti su base territoriale;
 - b) alla realizzazione di eventuali percorsi di accelerazione, previa selezione pubblica delle migliori proposte progettuali.
3. La realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è affidata alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, che cura la selezione delle scuole, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, ed effettua il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività.

Articolo 24

(Apprendistato di primo livello nel secondo ciclo)

1. Per proseguire e diffondere le azioni di accompagnamento alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di esperienze di apprendistato di 1° livello, anche in attuazione dei decreti legislativi 13 aprile 2017, nn. 61 e 62, è destinata la somma di euro 1.000.000,00.
2. Le risorse sono assegnate complessivamente a tre scuole polo nazionali, individuate al Nord, al Centro e al Sud, e sono finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di percorsi formativi di apprendistato, anche in continuità con i percorsi progettuali avviati nell'anno scolastico 2016/2017. Per potenziare l'offerta formativa delle scuole e la personalizzazione dei percorsi curricolari, l'azione intende favorire la condivisione dei modelli per renderli trasferibili e replicabili, sostenere in particolare le istituzioni scolastiche che hanno realizzato con esiti positivi percorsi di apprendistato e che intendano riproporre la sperimentazione di analoghe iniziative progettuali per l'anno scolastico 2017/2018, nonché la diffusione delle Linee guida nazionali sull'apprendistato.
3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione provvede a:



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- a) curare le procedure selettive per l'individuazione di una scuola polo nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale;
- c) individuare i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche;
- d) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

CAPO III

Innovazioni a supporto dell'autonomia scolastica

Articolo 25

(Giornata nazionale della Scuola)

- 1. Per l'organizzazione della Giornata nazionale della Scuola, dedicata alle migliori pratiche didattiche sviluppate da docenti, dalle studentesse e dagli studenti e dalle istituzioni scolastiche, sono destinati euro 200.000,00.
- 2. La realizzazione delle attività di cui al comma 1 è affidata alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.
- 3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale si provvede a:
 - a) definire le finalità attese dalla progettualità, tenuto conto della priorità di garantire la selezione di un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
 - b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti;
- 4. acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti organizzate territorialmente;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

5. nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 26

(Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole)

1. Per la realizzazione di iniziative da porre in essere in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita dall'articolo 1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e prevista per il giorno 22 novembre di ogni anno, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 novembre 2013, n. 914, è destinata la somma di euro 180.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole, anche attraverso iniziative e progetti creativi e innovativi proposti dalle scuole, dalle studentesse e dagli studenti sul tema della sicurezza degli edifici scolastici e sulla prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento, nonché alla diffusione dei nuovi modelli architettonici che possano coniugare una didattica innovativa con gli spazi, anche attraverso iniziative, mostre e pubblicazioni.
3. La realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è affidata alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

Articolo 27

(Scuole sostenibili)

1. Per la realizzazione del progetto "Scuole sostenibili" è destinata la somma di euro 2.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a progetti didattici finalizzati a rendere le scuole più sostenibili, anche attraverso attività legate a fonti rinnovabili di energia, al recupero dei materiali, alla raccolta differenziata e all'abbattimento di barriere architettoniche.
3. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche che presentino progetti didattici ed educativi selezionati, mediante apposita procedura pubblica e sulla base dei



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

criteri fissati nel bando. A tal riguardo la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale provvede a:

- a) curare le procedure selettive per l'individuazione delle scuole, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale;
- c) individuare i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche;
- d) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

4. La realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è affidata alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

Articolo 28

(Attuazione dell'azione 26 del Piano nazionale per la scuola digitale)

1. Al fine di dare attuazione all'azione 26 del Piano nazionale per la scuola digitale, alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione è destinata la somma di euro 5.700.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 per essere destinate alla creazione di "Presidi di pronto soccorso" per interventi di assistenza tecnica nelle scuole e nei laboratori, da gestire anche attraverso collaborazioni o in rete tra più istituzioni scolastiche.
3. Il contributo di cui al comma 1 viene assegnato alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo in un'unica soluzione ed è soggetto a monitoraggio e rendicontazione, secondo le modalità che definite dalla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per promuovere, sia a livello territoriale sia a livello nazionale, percorsi formativi rivolti al personale scolastico relativi all'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e laboratoriali nelle scuole del primo ciclo.

Articolo 29

(Istituti Tecnici Superiori)

1. Per la realizzazione di attività didattiche negli Istituti Tecnici Superiori sui temi di industria 4.0 e per il supporto alla diffusione a tutte le fondazioni ITS delle attività di design *thinking*, avviate nell'anno scolastico 2016/2017, sono destinati euro 700.000,00.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, definisce il riparto delle somme tra gli Istituti Tecnici Superiori di cui al comma 1, in relazione al numero dei percorsi avviati da ciascun Istituto Tecnico Superiore.

Articolo 30

(Implementazione Indicazioni nazionali primo e secondo ciclo)

1. Per la realizzazione delle attività svolte dal Comitato per le Indicazioni nazionali per il curriculum di cui al DM 254 del 2012 e per lo sviluppo di azioni a supporto delle Indicazioni nazionali dei Licei di cui al DI 7 ottobre 2010, n. 211, e delle Linee guida degli Istituti superiori tecnici e professionali primo e secondo biennio e quinto anno, è destinata la somma di euro 1.000.000,00.
2. Le risorse sono assegnate a due scuole polo nazionali, rispettivamente per il primo e per il secondo ciclo, al Nord, due scuole polo nazionali, rispettivamente per il primo e per il secondo ciclo, al Centro e due scuole polo nazionali, rispettivamente per il primo e per il secondo ciclo, al Sud. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di iniziative volte a sostenere l'attuazione delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida, anche in un'ottica di continuità tra i cicli scolastici.
3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione provvede a:
 - a) curare le procedure selettive per l'individuazione delle sei scuole polo nazionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
 - b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 31

(Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale)

1. All'attuazione di misure di supporto per l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, è destinata la somma di euro 1.300.000,00.

2. Le risorse sono assegnate a n. 11 scuole polo nazionali, capofila di reti per ogni specifico indirizzo di studi, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, e sono finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo, per la definizione dei profili professionali in uscita dal percorso così come delineato dal nuovo assetto ordinamentale.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione provvede a:

- a) curare le procedure selettive per l'individuazione delle undici scuole polo nazionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto;
- c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 32

(Supporto ai Nuclei di valutazione)

1. Per la realizzazione delle attività inerenti il sistema di valutazione e per l'attuazione dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è destinata la somma di euro 1.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate a finanziare le attività di supporto in un quadro di valorizzazione e di miglioramento professionale dei dirigenti scolastici,



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico e in coerenza con il Sistema Nazionale di Valutazione e con la Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede ad individuare il riparto delle risorse di cui al comma 1, su base regionale, in ragione del numero dei dirigenti scolastici in servizio sul territorio regionale.

4. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare la scuola polo regionale, provvede a:

- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
- b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 33

(Valutazione degli studenti)

1. Per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli studenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è destinata la somma di euro 1.600.000,00.

2. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di iniziative di accompagnamento e attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull'esame di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado e sui relativi quadri di riferimento.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1, da assegnare a due scuole polo per ciascuna regione, una del primo e una del secondo ciclo, in base al numero delle studentesse e degli studenti iscritti rispettivamente al primo e al secondo ciclo.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare le scuole polo regionale, provvede a:

- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
- b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 34

(Carta dei diritti in Alternanza Scuola-Lavoro)

1. Per la realizzazione di una campagna di comunicazione sulla Carta dei diritti in alternanza scuola-lavoro sono destinati euro 50.000,00.

2. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:

- a) curare la procedura selettiva per l'individuazione della scuola polo, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dalle attività;
- c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità in materia. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 35

(Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo grado)

1. Per assicurare qualità al percorso scolastico delle studentesse e degli studenti e per valorizzare lo studio delle discipline scientifico-tecnologiche e della matematica anche in una prospettiva orientativa, con attenzione al superamento dello stereotipo negativo sull'accesso a tali discipline da parte delle studentesse, è destinato un finanziamento pari a euro 600.000,00.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione di iniziative di formazione per i docenti, sulla base di linee di indirizzo progettuale redatte dalla Direzione generale per il personale scolastico, che si avvale della collaborazione del Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, di cui al DM del 30 giugno 2016, n. 530. L'intervento, rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo grado, è volto alla realizzazione di percorsi formativo-orientativi per innalzare la qualità dell'insegnamento delle materie scientifico-tecnologiche e della matematica, e rientra tra le priorità del Piano nazionale per la formazione dei docenti.

3. La Direzione generale per il personale scolastico, con decreto del Direttore generale, provvede a:

- a) individuare il riparto delle risorse di cui al comma 1, su base regionale, in ragione del numero dei docenti;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste per le candidature, da inserire negli avvisi regionali.

4. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare la scuola polo regionale, provvede a:

- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche tra le scuole polo per la formazione già individuate negli ambiti territoriali, con priorità agli istituti comprensivi;
- b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 36

(Competenze metodologico-didattiche CLIL)

1. Per ampliare le competenze metodologiche CLIL, necessarie alla realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, DPR n. 89 del 2010, e dell'articolo 8, comma 2, lettera b), DPR n. 88 del 2010, e per completare i percorsi formativi già avviati con l'articolo 23, comma 3, lettera b), del Decreto Ministeriale del 16 giugno 2015, n. 435, (corsi linguistico-comunicativi), è destinato un finanziamento pari a euro 1.500.000,00.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Le risorse sono assegnate a una scuola polo per la formazione CLIL individuata in ogni regione e sono finalizzate alla realizzazione di corsi linguistici e metodologici per lo sviluppo di competenze per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL per docenti di scuole secondarie di secondo grado. I corsi di perfezionamento di 20 crediti CFU sono tenuti presso strutture universitarie con le modalità di cui al decreto direttoriale del personale scolastico del 16 aprile 2012, n. 6.
3. La Direzione generale per il personale scolastico, con decreto del Direttore generale, provvede a:
 - a) determinare il riparto delle risorse di cui al comma 1 in base al fabbisogno regionale;
 - b) assegnare i fondi ad una scuola polo individuata in ogni regione per la formazione CLIL.
4. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare la scuola polo per la formazione CLIL regionale, provvede a:
 - a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche tra le scuole polo per la formazione già individuate negli ambiti territoriali;
 - b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.

Articolo 37

(Fondo per atti vandalici)

1. Per far fronte agli eventi eccezionali in conseguenza di atti vandalici a danno delle istituzioni scolastiche, furti e danneggiamenti di materiale didattico-laboratoriale, è destinata la somma di euro 1.520.000,00, dei quali almeno 100.000 euro per il ripristino delle dotazioni laboratoriali.
2. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con decreto del Direttore Generale, provvede a:
 - a) definire i criteri e le modalità di presentazione delle richieste di intervento da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

b) assegnare le somme in ragione delle evidenze prodotte e dell'entità del danno subito, nonché tenuto conto di eventuali altri finanziamenti pregressi.

3. Le istituzioni scolastiche già beneficiarie di finanziamenti in base al DM n. 663 del 2016 possono essere destinatarie di un ulteriore finanziamento nell'ambito della disponibilità economica residua di cui al comma 1.

CAPO IV

Infrastrutture

Articolo 38

(Potenziamento e monitoraggio delle azioni collegate all'autonomia scolastica)

1. Al fine di costituire un piattaforma informatica che raccolga e diffonda i piani triennali dell'offerta formativa predisposti dalle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00.

2. Le risorse sono finalizzate a implementare una piattaforma per la gestione integrata dei diversi strumenti di pianificazione strategica, che consenta la lettura coerente e comparabile dei dati.

3. La realizzazione della piattaforma è affidata alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione, in collaborazione con la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

Articolo 39

(Digitalizzazione del curriculum della studentessa e dello studente)

1. Per la digitalizzazione del modello del curriculum della studentessa e dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è destinato un finanziamento di euro 500.000,00.

2. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione informatica del curriculum della studentessa e dello studente, predisposto dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato.

3. Il coordinamento è affidato alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione che provvede, in collaborazione con la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, a realizzare il modello digitale del curriculum della studentessa e dello studente.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 40

(IoStudio – La Carta dello studente)

1. Per la realizzazione delle attività volte al potenziamento della Carta dello Studente ai sensi del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 63, è destinato un finanziamento di euro 550.000,00.
2. I fondi sono ripartiti come segue:
 - a) euro 325.000,00 per il potenziamento, come previsto dal d.lgs. n. 63 del 2017, della Carta “IoStudio” per le studentesse e per gli studenti, mediante la digitalizzazione dei nuovi processi connessi alla Carta medesima;
 - b) euro 175.000,00 per la realizzazione di campagne informative e di attività di comunicazione e partecipazione, rivolte alle studentesse e agli studenti;
 - c) euro 50.000,00 per la realizzazione di attività di comunicazione rivolte ad ampliare il circuito locale di esercenti pubblici e privati in grado di offrire agevolazioni alle studentesse e agli studenti.
3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:
 - a) curare le procedure selettive per l'individuazione delle scuole beneficiarie dei fondi di cui al comma 2, lettere b) e c), nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
 - b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dalle attività;
 - c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità in materia. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque, denominate.
4. Relativamente all'attività di digitalizzazione di cui al comma 2, lettera a), il coordinamento è affidato alla Direzione per lo studente, l'integrazione e la partecipazione che provvede, in collaborazione con la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, a realizzare il modello digitale.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 41

(Piattaforma SOFLA)

1. Per il potenziamento del Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento (S.O.F.I.A.) per la gestione delle iniziative formative dei docenti, è destinata la somma di euro 500.000,00, per offrire in modo completo ai docenti le iniziative formative proposte dalle scuole e dai soggetti accreditati/qualificati MIUR ai sensi della direttiva 170 del 2016.
2. Il coordinamento è affidato alla Direzione generale per il personale scolastico, in collaborazione con la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, che definisce caratteristiche e potenzialità della Piattaforma e le possibili implementazioni informatiche tenuto conto dei bisogni formativi da supportare.

Articolo 42

(Evoluzione del sistema amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche)

1. Per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento e all'efficientamento della gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, è destinata la somma di euro 1.267.000,00.
2. Gli interventi di cui al comma 1, coordinati dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, sono volti:
 - a) alla revisione e alla digitalizzazione dei processi gestionali delle istituzioni scolastiche, al fine di semplificare gli adempimenti delle segreterie amministrative, standardizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi;
 - b) alla realizzazione di un servizio di assistenza su tematiche connesse alla gestione amministrativa e contabile e alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 142, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - c) alla realizzazione di specifiche azioni di accompagnamento e di supporto alle istituzioni scolastiche per l'adozione del nuovo regolamento di contabilità di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la cui diffusione può essere utilizzata la piattaforma formazionemiur.it
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie definisce le finalità attese dalle progettualità, le caratteristiche e le peculiarità dei diversi interventi nonché le modalità di realizzazione degli stessi, anche con il supporto delle istituzioni scolastiche e nel rispetto del principio di trasparenza.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 43

(Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione)

1. Oltre agli obblighi di pubblicità e trasparenza di tutti gli atti propedeutici e successivi all'assegnazione, all'utilizzo e alla rendicontazione dei fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto, ogni direzione generale e istituzione scolastica competente predispone un'area, sul proprio sito istituzionale, dedicata alla diffusione e documentazione dei dati relativi all'intervento, nonché alla pubblicazione dei risultati delle selezioni, a cui si accede tramite banner sulla pagina di apertura.

Articolo 44

(Modalità di gestione, finanziamento e rendicontazione delle attività progettuali)

1. I bandi, promossi direttamente dall'Amministrazione centrale e periferica e destinati alle istituzioni scolastiche, sono gestiti attraverso una specifica piattaforma informatica. La piattaforma consente una gestione uniforme e integrata delle fasi di presentazione dei bandi, di risposta delle scuole e di valutazione dei relativi progetti, e la semplificazione dello scambio e della integrazione dei dati con la Piattaforma di monitoraggio e rendicontazione di cui ai successivi commi.

2. Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti delle istituzioni scolastiche sono gestiti, in più fasi, in maniera semplificata e automatizzata attraverso una specifica Piattaforma di monitoraggio e rendicontazione.

3. La prima fase prevede la predisposizione da parte della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, dell'impegno per l'intero importo assegnato in sede di selezione dei progetti. La stessa Direzione dà comunicazione alle istituzioni scolastiche, ai fini dell'accertamento delle somme nel programma annuale, nonché alle Direzioni generali e/o agli Uffici scolastici coinvolti. Tale fase può avvenire soltanto a seguito della ricezione da parte delle competenti Direzioni generali, responsabili del progetto, di una formale comunicazione con cui si allega la documentazione comprovante il corretto



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

espletamento delle procedure per l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti.

4. La seconda fase prevede l'erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche per le attività progettuali. In riferimento agli articoli 4, 8, 9, 10, 18, 28, 29 e 37, le erogazioni sono disposte integralmente e contestualmente all'assegnazione, mentre per i restanti articoli del presente decreto, salvo per i progetti gestiti direttamente dalle altre Direzioni generali competenti, la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie eroga, a titolo di acconto, una prima quota pari al 50% dell'importo assegnato alle istituzioni scolastiche interessate.

5. La terza fase prevede l'invio da parte delle istituzioni scolastiche della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo del progetto. Tali rendicontazioni, caricate o compilate direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla succitata Piattaforma di monitoraggio e rendicontazione, sono verificate e convalidate a cura delle Direzioni generali e degli Uffici Scolastici Regionali competenti.

6. Concluso l'iter di convalida delle rendicontazioni, le Direzioni generali competenti delle progettualità richiedono formalmente, alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, l'erogazione delle risorse a titolo di saldo.

7. Nel caso di progetti la cui realizzazione è affidata ad istituzioni scolastiche ed educative statali, per le risorse finanziarie rimaste inutilizzate si applica l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134.

Articolo 45

(Modalità di supporto e monitoraggio)

1. Le attività di supporto e accompagnamento alla realizzazione delle iniziative sopra descritte sono curate dalle Direzioni generali competenti e/o dalle istituzioni scolastiche, individuate nel presente decreto o attraverso gli atti conseguenti (avvisi o altro). Le predette Direzioni ed istituzioni possono ricorrere anche al contributo di organismi locali o nazionali, competenti per materia, operanti presso il MIUR o altre Istituzioni.

2. L'Amministrazione centrale e periferica si avvale anche delle reti scolastiche di scopo, al fine di favorire e garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno ed informazione.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. Il monitoraggio è finalizzato ad effettuare una verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati, all'impatto determinatosi in termini di cambiamento e al riconoscimento di percorsi di qualità ed innovazione da condividere a livello nazionale ed internazionale.

4. Le Direzioni generali e gli Uffici Scolastici Regionali, coinvolti nella realizzazione delle singole azioni di cui al presente provvedimento, effettuano, avvalendosi anche di procedure informatizzate, un monitoraggio dell'andamento e delle ricadute di tutte le progettualità, e predispongono un rapporto sintetico sulle attività al fine di raccogliere dati ed informazioni utili per confermare, diffondere o correggere le attività progettuali realizzate, anche nell'ottica di una efficace integrazione con i sistemi informativi e altre forme di monitoraggio attive o in corso di attivazione.

Roma,

IL MINISTRO

(*Sen. Valeria Fedeli*)

Valeria Fedeli

Il presente decreto è inviato ai competenti organi per i controlli di legge

